23198/13



REPUBBLICA ITALIANA IN Case di diffusione si applica l'actione di sectione

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Famiglia Assegno divorzile

Composta da:

Dott. Giuseppe Salmè

- Presidente -

Dott. Massimo Dogliotti

- Consigliere -

Dott. Antonio Didone

- Consigliere -

R.G.N. 27271/08

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Dott. Maria Acierno

- Consigliere -

Cron. 23198

ha pronunciato la seguente

Rep.

Ud. 19/06/13

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A. elettivamente domiciliato in Roma,

via Vincenzo Tangorra 9, presso lo studio dell'avvocato Antonino Marazzita, dal quale è rappresentato e difeso, a seguito di revoca del mandato al precedente difensore, per procura notarile ad litem del 2 febbraio 2011 con autentica di firma (rep. n. 55620) del dott. Luigi Pocaterra, notaio in Guidonia Montecelio;

- ricorrente -

in caso di diffusione del presente provvedimente omettere la generalità o gli altri dati idei alficativi, a norma dell'art. 52

d.igs. 196/03 in quanto:

contro

M.M.

elettivamente domiciliata in Roma, via disposto d'ufficio

delle Quattro Fontane 10, presso lo studio degli avv.ti Dimposto della legge

Lucio Ghia e Daniela Ciardo che la rappresentano e

Boy

1



difendono per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa 1'8 gennaio 2008 e depositata il 26 marzo 2008, R.G. n. 1300/08;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite affinché enunci i seguenti principi di diritto: a) qualora il divorzio consegua alla separazione il livello di vita che i coniugi avevano concretamente tenuto o avrebbero potuto tenere in base ai loro redditi, cui correlare l'assegno post-matrimoniale, è quello risultante al momento della cessazione della convivenza; b) qualora il divorzio consegua alla separazione, dei miglioramenti delle condizioni economiche dell'obbligato al pagamento può tenersi conto in sede di determinazione dell'assegno sia se essi valgano a consentirgli di assicurare all'altro coniuge il predetto tenore di vita, sia se essi traggano origine da sacrifici personali o economici sopportati dall'altro coniuge durante la convivenza; in ogni caso, qualora il coniuge obbligato abbia assunto nuovi oneri familiari derivanti da altro





matrimonio, deve procedersi al prudente contemperamento degli interessi coinvolti.

Rilevato che:

1. Dopo aver pronunciato la cessazione degli effe	tti
civili del matrimonio contratto da M.	Α.
e M.M., il Tribunale	di
Roma, con sentenza definitiva n. 19547/2005,	ha
affidato alla M. il figlio A.,	ha
assegnato la casa coniugale condotta in locazi	one
alla M. e ha disposto che il M.	
versasse un assegno mensile di mantenimento	di
1.200 euro in favore della M. e un asse	gno
mensile di mantenimento in favore dei fig	li,
M.A. e F. , di 2.000 eur	ю.
2. Ha proposto appello M.A. censura	
Z. na proposito appoint	
la decisione relativa all'imposizione di	_ u
assegno di mantenimento in favore della M.	
3. La Corte di appello di Roma ha disposto	la
riduzione dell'importo dell'assegno a 1.000 e	uro
mensili.	
4. Ricorre per cassazione M. affidandosi	. ad
un unico motivo di impugnazione con il q	ıale
deduce violazione dell'art. 5, sesto comma, de	ella
legge n. 898/1970 e successive modificazioni.	
5. Si difende con controricorso M.M.	
Ritenuto che	

6. Il ricorrente chiede alla Corte di enunciare i

seguenti principi di diritto: 1) in caso di

Books



separazione consensuale la rinuncia da parte di un coniuge a fruire di un assegno separatizio spiega una propria specifica valenza probatoria che, peraltro, - in caso di richiesta di assegno divorzile - va contrastata con altre comprovate argomentazioni, ma che non può essere ignorata; 2) il tenore di vita nel corso del matrimonio rappresenta un criterio di riferimento per l'erogazione di un assegno divorzile ma ciò non oltre la sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio stesso, specie al di fuori di una carriera di routine; 3) le diseconomie nascenti dalla dissoluzione vincolo vanno comunque suddivise tra tutti i componenti della famiglia, ove non sia colpa a carico di uno dei due coniugi.

7. La pretesa violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 è insussistente. Il primo e terzo quesito di diritto, che il ricorrente sottopone alla Corte sotto forma di principi di diritto da enunciare, appaiono manifestamente privi di contenuto giuridico e come tali inammissibili. Vale peraltro ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, data la diversità della disciplina sostanziale e della natura, struttura e finalità dell'assegno di divorzio rispetto all'assegno di mantenimento, l'assetto economico concordato dai coniugi in regime di separazione non spiega alcuna efficacia

Broops



ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio potendo rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n.15728/2005). Nella specie peraltro è lo stesso ricorrente a menzionare la disponibilità in favore della M. di un fondo, ammontante a 65.000.000 di lire, costituito con denaro del M.

- 8. Quanto al secondo quesito va invece ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6541/2002) secondo la quale il tenore di vita della determinazione fini ai coniugale, dell'assegno divorzile, deve essere desunto dalle coniugi dei potenzialità economiche dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio ivi compresi gli incrementi economici intervenuti dopo cessazione della convivenza che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante la stessa. Principio a cui la Corte di appello si è incontestabilmente attenuta.
 - 9. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Broof



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200 di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2013.

Il Giudice rel.

diacinto Basogni

Il Presidente

Giuseppe//\$a/lmè

1 1 DT#

Depositato in Cancelleria